

La Corte di Cassazione italiana si pronuncia sulla riconoscibilità in Italia di una sentenza di merito straniera preceduta dall'emissione di un *freezing order*: riflessioni a margine dell'ordinanza del 16 settembre 2021 n. 25064

The Italian *Corte di Cassazione* rules on the Recognition in Italy of a Foreign Judgment on the Merits preceded by the issuance of a Freezing Order: Reflections on the Ruling of 16 September 2021 No. 25064

REBEKKA MONICO

Assegnista di ricerca

Università degli Studi dell'Insubria, Italia

Recibido: 15.06.2023 / Aceptado: 17.07.2023

DOI: 10.20318/cdt.2023.8106

Riassunto: Con l'ordinanza n. 25064/2021 la Corte di Cassazione italiana si è pronunciata sulla compatibilità con l'ordine pubblico processuale italiano (e, quindi, sulla riconoscibilità) ai sensi dell'art. 64, lett. g, della legge 218/1995 di una sentenza straniera preceduta dall'emissione di un *Mareva* (oggi *freezing*) *order* reso nell'ambito del medesimo procedimento. La pronuncia della Cassazione offre lo spunto per effettuare alcune considerazioni sulla circolazione delle *worldwide Mareva injunctions* all'interno dello spazio giudiziario europeo e sullo strumento dell'adattamento previsto dall'art. 54 del regolamento 1215/2012. Tali questioni restano attuali anche post Brexit stante il perdurante potere dei giudici di alcuni Stati membri dell'Unione europea di emanare *freezing injunctions*.

Parole chiave: Riconoscimento ed esecuzione, sentenza straniera, *freezing order*, ordine pubblico processuale, adattamento.

Abstract: With its decision No. 25064/2021 the Italian *Corte di Cassazione* ruled on the compatibility with Italian procedural public policy (and, therefore, on the recognition) pursuant to Art. 64, letter g, of Law 218/1995 of a foreign judgment preceded by the issuance of a worldwide *Mareva* (nowadays *freezing*) *order* rendered within the same proceeding. The Court's ruling offers the opportunity to make some considerations on the circulation of worldwide *Mareva injunctions* within the European judicial space and on the instrument of adaptation under Art. 54 of Regulation 1215/2012. These issues remain topical even after Brexit given the continuing power of the courts of some EU Member States to issue *freezing injunctions*.

Keywords: Recognition and enforcement, foreign judgment, freezing order, procedural public policy, adaptation.

Sommario: I. Il caso *Credit Suisse* e la questione su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione. II. Alcune brevi considerazioni sugli strumenti processuali cautelari di *common law* rilevanti nel caso di specie. III. Il riconoscimento in Italia della sentenza di merito preceduta dall'emissione di una *freezing injunction*: i principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25064/2021.

IV. Le questioni lasciate aperte dall'ordinanza n. 25064/2021: il riconoscimento e l'esecuzione di una *worldwide freezing injunction* nello spazio giudiziario europeo. V. Segue: l'adattamento di una *worldwide freezing injunction* nello Stato membro richiesto. VI. Considerazioni conclusive.

I. Il caso *Credit Suisse* e la questione su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione

1. Credit Suisse Trust Ltd ("Credit Suisse"), in qualità di *trustee* di un trust, aveva agito dinanzi alla Royal Court of the Island of Guernsey contro il signor N.G. per ottenere il risarcimento dei danni per inadempimento di un mandato conferitogli da Credit Suisse e avente ad oggetto la riorganizzazione e la ristrutturazione di varie entità societarie riferibili al trust stesso. Su istanza di Credit Suisse la Corte Reale dell'Isola di Guernsey aveva dapprima emesso nei confronti di N.G., in data 26 gennaio 2011, un *disclosure order* che lo obbligava a comunicare l'ubicazione dei suoi dieci beni di maggior valore unitamente a una *freezing injunction* che inibiva l'uso di tali beni, e, con successiva sentenza del 18 novembre 2011, aveva condannato N.G. al risarcimento dei danni in favore di Credit Suisse. Dal momento che i regolamenti 44/2001 (Bruxelles I) e 1215/2012 (Bruxelles I-bis) e la convenzione di Lugano del 2007 non si applicano a e in Guernsey che non è né uno Stato membro dell'Unione europea, né uno Stato associato all'Unione europea e nemmeno uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio ("AELS"), Credit Suisse aveva chiesto alla Corte di Appello di Roma il riconoscimento – contestato da N.G. – della sentenza di merito in Italia in base alla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato del 31 maggio 1995 n. 218, applicabile in via residuale rispetto alla disciplina europea e convenzionale.

2. Con ordinanza del 20 marzo 2015 n. 2398 la Corte di Appello di Roma ha rigettato la domanda di riconoscimento della sentenza emanata dal giudice di Guernsey per violazione dei «*diritti essenziali della difesa*» del debitore convenuto e per contrarietà della sentenza all'ordine pubblico dello Stato italiano ai sensi dell'art. 64, rispettivamente, lett. *b*, seconda parte, e lett. *g*, della legge 218/1995. La Corte di Appello di Roma ha negato che all'istituto della *freezing injunction* potesse corrispondere il sequestro conservativo di cui all'art. 671 del codice di procedura civile ("c.p.c.") italiano dato che il *freezing order* era stato emesso *inaudita altera parte* a prescindere dal presupposto del *periculum in mora* e che la mancata collaborazione da parte del debitore non comporta, nell'ordinamento italiano, la privazione della sua libertà personale. Il giudice di merito ha in particolare riscontrato una violazione del principio della parità delle armi tra le parti processuali quale espressione del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio, in quanto, ad avviso della Corte di Appello, tramite i *freezing* e *disclosure orders* emanati nel caso di specie unitamente alla minaccia della reclusione in conseguenza dell'oltraggio alla corte, solo il convenuto (e non anche l'attore) sarebbe stato «*duramente colpito nella disponibilità del suo patrimonio [...] esposto al rischio persino della privazione della sua libertà personale, se non [avesse collaborato] con la sua controparte nella individuazione dei propri beni da sequestrare [...] [e] dovendo occuparsi di rendere tutte le informazioni utili al creditore [...] con il timore di subire le pene così gravi prima individuate, [...] [sarebbe stato] certamente distolto dalla possibilità di apprestare serenamente e tempestivamente le proprie difese nel processo principale*»¹.

3. Con l'ordinanza del 16 settembre 2021 n. 25064 in commento la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha tuttavia cassato, per i motivi di cui si dirà², l'ordinanza impugnata da Credit Suisse rinviandola alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. La vicenda si è da ultimo conclusa con la sentenza del 1° marzo 2023 n. 1489 con cui la seconda sezione della Corte di Appello di Roma ha, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, dichiarato l'efficacia in Italia della sentenza della Corte Reale dell'Isola di Guernsey³.

¹ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 6 in cui sono citate le motivazioni della Corte di Appello di Roma, ordinanza 20 marzo 2015.

² Cfr. *infra*, par. III.

³ Corte di Appello di Roma, sez. II, sentenza 1° marzo 2023, n. 1489, in *DeJure*, punto 3.

4. La questione sottoposta alla Corte di Cassazione ha ad oggetto la compatibilità con l'ordine pubblico processuale italiano di una sentenza di merito resa in un procedimento nell'ambito del quale erano stati precedentemente concessi a favore del creditore un *disclosure order* ancillare ad un *freezing order*⁴, entrambi accompagnati dalla minaccia del *contempt of court* in caso di inosservanza da parte del debitore. A seguito di una breve analisi delle misure cautelari di *common law* che vengono in rilievo nella controversia in esame⁵, verrà approfondita l'ordinanza n. 25064/2021 che, sulla scia della pregressa giurisprudenza europea e di legittimità italiana, ha confermato l'interpretazione in senso restrittivo della clausola dell'ordine pubblico⁶ di cui all'art. 64, lett. g, della legge 218/1995⁷. Detta ordinanza offre inoltre lo spunto per effettuare alcune considerazioni su altri due aspetti su cui la Corte di Cassazione non è stata chiamata a pronunciarsi: (i) la riconoscibilità ed eseguibilità, in Italia, di un *worldwide freezing order* proveniente da un ordinamento giuridico di *common law* e, in caso di risposta affermativa, (ii) l'adattamento del *worldwide freezing order* nello Stato italiano in applicazione dell'art. 54 del regolamento Bruxelles I-bis⁸. Su entrambe le questioni si è peraltro pronunciata la Corte di Appello di Napoli con un decreto di cui si darà conto⁹.

II. Alcune brevi considerazioni sugli strumenti processuali cautelari di *common law* rilevanti nel caso di specie

5. Il Baliato di Guernsey, situato nel canale della Manica, non fa parte del Regno Unito ma costituisce una dipendenza della Corona britannica¹⁰ ed è suddiviso nei tre regimi giuridici separati delle isole di (i) Guernsey, Herm e Jethou, (ii) Alderney e (iii) Sark¹¹ i quali presentano istituti e approcci che, essendo stati mutuati dalla legislazione inglese, sono talvolta molto simili a quelli propri del sistema giuridico del Regno Unito¹².

6. Per quanto riguarda in particolare le c.d. *Mareva injunctions* (dal nome di uno dei casi in cui sono state concesse per la prima volta nel 1975 dalla Court of Appeal inglese sotto la guida di Lord Denning)¹³, oggi note con il termine *freezing injunctions*, si tratta di un istituto di creazione giurisprudenziale tipico del diritto processuale cautelare di *common law*. Inizialmente non previste dal diritto inglese¹⁴, hanno poi trovato fondamento giuridico nel Regno Unito nella *Section 37(3)* del Supreme Court Act del 1981, poi confluita nella *Rule 25.1(1)(f)* delle Civil Procedure Rules del 1998 ("CPR"). Nell'ordinamento giuridico di Guernsey il testo normativo di riferimento è invece la Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Guernsey) Law del 1987 ("LRMPGL")¹⁵.

⁴ P. FRANZINA, "Violation of Public Policy as a Ground for Non-Recognition of Foreign Judgments – The Case of Judgments Preceded by a Mareva-Type Freezing Order", in *Italian Review of International and Comparative Law*, 2, 2022, p. 153; Id., "La concessione di una *freezing injunction* non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio", in *Trusts*, 2022, p. 358; Id., "Worldwide Freezing Injunctions Granted in Common Law Jurisdictions: A Civil Law Perspective", 16 marzo 2023, <https://eapil.org/2023/03/16/civil-law-courts-and-worldwide-freezing-injunctions-granted-in-common-law-jurisdictions/>.

⁵ *Infra*, par. II.

⁶ P. FRANZINA, "Violation of Public Policy", cit., p. 152.

⁷ *Infra*, par. III.

⁸ P. FRANZINA, "Worldwide Freezing Injunctions", cit.

⁹ Corte di Appello di Napoli, sez. VI, decreto 15 ottobre 2021, <https://eapil.org/wp-content/uploads/2023/03/Appello-Napoli-28.12.21.pdf>.

¹⁰ J. LE TISSIER, A. WILLIAMS, A. COLE, "Guernsey", in I. KAWALEY, A. BOLTON, R. MAYOR (eds.), *Cross-Border Judicial Cooperation in Offshore Litigation (the British Offshore World)*, London, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2016, p. 99.

¹¹ J. GREENFIELD, "Guernsey", in I. KAWALEY, A. BOLTON, R. MAYOR (eds.), *Cross-Border Judicial Cooperation in Offshore Litigation*, cit., p. 197.

¹² J. LE TISSIER, A. WILLIAMS, A. COLE, "Guernsey", cit., p. 99.

¹³ *Nippon Yusen Kaisha v Karageorgis* [1975] 1 WLR 1093; *Mareva Compania Naviera SA v International Bulkcarriers SA* [1975] 2 Lloyd's Rep 509.

¹⁴ *Lister & Co v Stubbs* [1890] LR 45 Ch D 1.

¹⁵ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 15; G. DAWES, A. LYALL, "Guernsey", in I. KAWALEY, A. BOLTON, R. MAYOR (eds.), *Cross-Border Judicial Cooperation in Offshore Litigation*, cit., p. 301 e nota n. 20.

7. Definite dalla giurisprudenza inglese, insieme agli *Anton Pillar orders*, «one of the law's two 'nuclear' weapons»¹⁶ consistono nell'emissione *inaudita altera parte* di un ordine di congelamento con cui si vieta all'asserito debitore, nelle more del giudizio di merito, di rimuovere dal territorio i propri beni o di porre in essere atti di disposizione di beni specifici o di tutto il suo patrimonio (seppure nei limiti, in quest'ultimo caso, di una somma prefissata)¹⁷, siano essi situati nello Stato del giudice adito (c.d. *domestic freezing order*) o in uno Stato diverso (c.d. *worldwide freezing order*). Nella prassi viene di solito contemporaneamente ordinato al debitore di produrre informazioni sulla dislocazione dei suoi beni o del suo patrimonio (c.d. *disclosure order*). Nel sistema giuridico di Guernsey il potere della Royal Court di emanare un tale *disclosure order* ancillare a un *freezing order* sussiste quando è «*just and convenient in all of the circumstances of the case*»¹⁸. *Disclosure* e *freezing orders* possono inoltre essere erogati dai giudici inglesi e dalla Corte Reale di Guernsey a sostegno di procedimenti principali stranieri, quindi anche se nessuna causa di merito è dinanzi ad essi pendente¹⁹. A livello europeo, tale potere è cristallizzato nell'art. 35 del Regolamento 1215/2012²⁰.

8. Posto che i principi che regolano l'ottenimento nell'ordinamento di Guernsey delle misure cautelari in esame sono largamente sovrapponibili ai principi dell'ordinamento inglese²¹, le *Mareva injunctions* vengono di norma concesse se sono *inter alia* soddisfatti i presupposti del *good arguable case* (ossia l'esistenza di una pretesa fondata nel merito) e del *risk of dissipation of assets*²² (ossia il pericolo che il debitore convenuto possa disporre dei suoi beni in modo da vanificare l'esecuzione della sentenza)²³. Essendo efficaci *in personam* anziché *in rem*, *disclosure* e *freezing injunctions* possono essere rivolte anche nei confronti di soggetti che non siano domiciliati/residenti nello Stato del foro²⁴ e sono suscettibili di produrre effetti anche nei confronti di terzi²⁵.

9. Il mancato ottemperamento, da parte del debitore, agli obblighi di informazione e al divieto di rimuovere o disporre dei propri beni nello Stato del foro o in uno Stato estero integra il reato di oltraggio alla corte (*contempt of court*) sanzionabile con una multa, il sequestro dei beni o perfino la reclusione. Il giudice può inoltre emettere – come avvenuto nel noto caso *Gambazzi* deciso dalla Corte di giusti-

¹⁶ *Bank Mellat v Nikpour* [1985] FSR 87; A. KERN, "The Mareva Injunction and Anton Piller Order: The Nuclear Weapons of English Commercial Litigation", in *Florida Journal of International Law*, 3, 1997, p. 488. Sulla *Mareva injunction* e sull'*Anton Piller order* cfr. anche C. McLACHLAN, "Transnational Applications of Mareva Injunctions and Anton Piller Orders", in *International and Comparative Law Quarterly*, 3, 1987, p. 669 ss.; V. VARANO, "Recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi in tema di sequestro conservativo e di tutela cautelare dei beni immateriali nel diritto inglese: «Mareva Injunctions» e «Anton Piller Orders»", in *Foro it.*, V, 1984, p. 140 ss.

¹⁷ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 15.

¹⁸ Guernsey Court of Appeal, 18 December 2003, *Seed International Ltd v Tracey*; J. LE TISSIER, A. WILLIAMS, A. COLE, "Guernsey", cit., p. 106. Nel senso che «*Guernsey has a well-developed jurisprudence in connection with orders for freezing injunctions and injunctions seeking information in relation to cross-border matters, usually in a combined format*» v. G. DAWES, A. LYALL, "Guernsey", cit., p. 301.

¹⁹ J. LE TISSIER, A. WILLIAMS, A. COLE, "Guernsey", cit., p. 106.

²⁰ T. TAJTI, P. IGLIKOWSKI, *A Cross Border Study of Freezing Orders and Provisional Measures. Does Mareva Rule the Waves?*, Cham, Springer, 2018, p. 31.

²¹ J. LE TISSIER, A. WILLIAMS, A. COLE, "Guernsey", cit., p. 106. Sull'istituto delle *Mareva injunctions* inglesi cfr. in dottrina *ex multis* D. CAPPER, "Worldwide Mareva Injunctions", in *Modern Law Review*, 3, 1991, p. 329 ss.; T.C. HARTLEY, *International Commercial Litigation. Text, Cases and Materials on Private International Law*, III ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2020, p. 481 ss.; G. OBERTO, "I procedimenti semplificati ed accelerati nell'esperienza tedesca ed in quella inglese (II)", in *Corriere giuridico*, 11, 2002, p. 1525 ss.; T. TAJTI, P. IGLIKOWSKI, *A Cross Border Study of Freezing Orders*, cit., p. 7 ss. (ove viene anche analizzata in chiave comparata la *saisie conservatoire* francese); J. ZARZALEJOS HERRERO, "La orden de embargo preventivo extraterritorial en Derecho inglés", in *Cuadernos de derecho transnacional*, 1, 2019, p. 603 ss.

²² Sulla necessità del secondo presupposto (*risk of dissipation*) cfr. G. DAWES, A. LYALL, "Guernsey", cit., p. 302.

²³ G. OBERTO, "I procedimenti semplificati ed accelerati nell'esperienza tedesca ed in quella inglese (II)", cit., p. 1526; J. ZARZALEJOS HERRERO, "La orden de embargo preventivo extraterritorial en Derecho inglés", cit., p. 608 ss.

²⁴ T. TAJTI, P. IGLIKOWSKI, *A Cross Border Study of Freezing Orders*, cit., p. 32; M. M. WINKLER, "Circolazione delle decisioni contumaciali e ordine pubblico processuale nello spazio giudiziario europeo: un nuovo tassello della vicenda Gambazzi-Stolzenberg", in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, I, 2011, p. 580.

²⁵ Si veda ad esempio il caso deciso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 25 maggio 2016, *Meroni*, C-559/14, ECLI:EU:C:2016:349, su cui *infra*, par. IV.

zia dell'Unione europea e peraltro espressamente richiamato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25064/2021²⁶ – un'ulteriore ordinanza (c.d. *unless order*) che preclude al debitore la possibilità di continuare a partecipare e di difendersi nel procedimento (*debarment from defending*) il che implica di fatto la contumacia (*default*), con possibile emissione, in caso di perdurante inottemperanza del debitore entro il termine fissato dall'*unless order*, di una sentenza contumaciale (*default judgment*) e l'automatica ratifica delle pretese dell'attore senza alcun esame del merito, in applicazione della regola di cui alla *Section 12.1* delle CPR «*“default judgment” means judgment without trials*»²⁷.

III. Il riconoscimento in Italia della sentenza di merito preceduta dall'emissione di una *freezing injunction*: i principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25064/2021

10. Come anticipato, con l'ordinanza n. 25064/2021 la Corte di Cassazione italiana ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sull'ordine pubblico quale motivo ostativo al riconoscimento, nell'ordinamento giuridico italiano, di una sentenza straniera ai sensi della legge 218/1995.

11. Al pari del Regolamento Bruxelles I-bis, ove figura però in apertura dell'art. 45, lett. a, la legge 218/1995 elenca l'ordine pubblico all'art. 64, lett. g, quale ultimo dei requisiti che devono cumulativamente²⁸ sussistere affinché la sentenza straniera abbia effetto in Italia «*senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento*». Sia nella disciplina unionale che in quella nazionale il concetto di “ordine pubblico” si articola nelle due accezioni dell'ordine pubblico “sostanziale”, costituito dall'insieme dei principi materiali irrinunciabili, e “processuale”²⁹, consistente invece nell'insieme degli inviolabili principi (nazionali, europei e internazionali) dell'equo processo posti a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio, del contraddittorio e della parità delle armi processuali. Nonostante l'ordine pubblico sostanziale sia raramente invocato in sede di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni³⁰, in una sentenza la Corte di Cassazione ha negato *ex art. 64, lett. g, della legge 218/1995* il riconoscimento di una decisione straniera di ripudio (*talaq*) emanata da un'autorità religiosa (il tribunale sciaraitico palestinese) per incompatibilità con l'ordine pubblico italiano non solo *sostanziale*, per violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna, essendo solo il marito abilitato a liberarsi del vincolo matrimoniale con la formula del *talaq*, ma anche *processuale*, per violazione della parità difensiva e della garanzia di effettività del contraddittorio, non avendo la moglie preso parte alle due fasi del procedimento³¹.

12. L'ordinanza in esame assume particolare rilievo in quanto la Corte di Cassazione ha di fatto richiamato alcuni dei principi di diritto concernenti la componente processuale della nozione di ordine pubblico di cui all'art. 64, lett. g, della legge 218/1995 ricavabili dalla precedente giurisprudenza di legittimità italiana³² e che verranno di seguito esaminati. Al riguardo, è stato osservato che «*the ruling presents itself as an attempt to codify the Corte di Cassazione's approach to procedural public policy and, as such, serves as a reference for future cases*»³³.

²⁶ Su cui v. *infra*, par. III.

²⁷ M. M. WINKLER, “Circolazione delle decisioni contumaciali e ordine pubblico processuale”, cit., p. 580.

²⁸ P. FRANZINA, *Introduzione al diritto internazionale privato*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 285; F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni*, vol. I, IX ed., Torino, Utet, 2020, p. 386; F. VISMARA, “Efficacia di sentenze ed atti stranieri”, in G. CONETTI, S. TONOLO, F. VISMARA (a cura di), *Manuale di diritto internazionale privato*, IV ed., Torino, Giappichelli, 2020, p. 86.

²⁹ P. FRANZINA, *Introduzione al diritto internazionale privato*, cit., p. 287.

³⁰ In tal senso v. O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 219 e nota n. 51.

³¹ Cass. civ., sez. I, sentenza 7 agosto 2020, n. 16804, in *DeJure* su cui cfr. in dottrina A. M. FELICETTI, “Presupposti e limiti al riconoscimento del ripudio islamico secondo la Cassazione (con alcuni spunti sul c.d. arbitrato religioso)”, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4, 2021, p. 1369 ss.; C.E. TUO, “Divorzio-ripudio islamico, riconoscimento automatico e ordine pubblico”, in *Corriere giuridico*, 4, 2021, p. 488 ss.; F. ZANOVELLO, “Contrarietà all'ordine pubblico della decisione di ripudio emanata dall'autorità religiosa straniera”, in *Studium iuris*, 2, 2021, p. 214 ss.

³² Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 17.2.

³³ P. FRANZINA, “Violation of Public Policy”, cit., p. 152.

13. In primo luogo, la Cassazione ha più volte ribadito che in forza dei principi del carattere straordinario e della conseguente interpretazione restrittiva dell'ordine pubblico processuale³⁴ il contrasto con quest'ultimo limite è ravvisabile solo in casi eccezionali, tant'è vero che la giurisprudenza di legittimità ha raramente negato il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere ai sensi dell'art. 64, lett. g, della legge 218/1995³⁵.

14. In secondo luogo, la violazione dell'ordine pubblico processuale è riscontrabile quando vengano violati i principi/valori fondamentali e imprescindibili dello Stato italiano³⁶ posti a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio³⁷. La Cassazione ha segnatamente escluso che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sancito all'art. 111, comma 6, della Costituzione italiana sia annoverabile tra i principi inviolabili fissati dal sistema normativo italiano a garanzia del diritto di difesa ed ha quindi affermato che una sentenza statunitense priva di motivazione perché pronunciata da una giuria sia riconoscibile nello Stato italiano, purché sia stato rispettato il contraddittorio e la sentenza sia passata in giudicato³⁸.

15. Oggetto dell'indagine del giudice italiano non deve quindi essere una mera comparazione tra le norme dello Stato di origine e le norme di diritto processuale dello Stato italiano³⁹. Eventuali analogie riscontrabili in base ad una analisi comparatistica delle disposizioni dello Stato straniero e italiano possono tutt'al più deporre a favore della conformità della sentenza straniera con i valori fondamentali dell'ordinamento italiano⁴⁰. Nell'attribuire efficacia ad una sentenza statunitense di condanna al risarcimento di danni punitivi, la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che *«non ci si potrà attestare ogni volta dietro la ricerca di una piena corrispondenza tra istituti stranieri e istituti italiani»*: il giudice italiano deve solo verificare se l'istituto dello Stato di origine sia *«in aperta contraddizione con l'intreccio di valori»* dello Stato italiano⁴¹, essendo irrilevante una eventuale differente articolazione, operatività ed efficacia dei due istituti⁴².

16. In terzo luogo, la contrarietà all'ordine pubblico *«non è ravvisabile [...] ogni volta in cui venga riscontrata l'inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando detta inosservanza, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una violazione dei diritti essenziali della difesa rispetto all'intero processo»*⁴³. Nel constatare una violazione dei principi processuali fondamentali dello Stato italiano, il giudice deve quindi effettuare una valutazione caso per caso in riferimento al processo straniero nel suo complesso⁴⁴ e non ad una norma della legge straniera. Ne deriva che non è precluso il riconoscimento di una sentenza se la parte processuale che nel corso del procedimento straniero ha subito una *«moderata limitazione»* del suo diritto di difesa *«abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente, quantomeno,*

³⁴ Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18 gennaio 2017, n. 1239, in *DeJure*, punto 15.

³⁵ Cfr. ad esempio Cass. civ., sez. I, sentenza 7 agosto 2020, n. 16804 citata *supra*, nel par. 11 del testo; P. FRANZINA, "Violation of Public Policy", cit., p. 147.

³⁶ Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18 gennaio 2017, n. 1239, in *DeJure*, punto 15.

³⁷ Cass. civ., sez. I, ordinanza 23 luglio 2021, n. 21233, in *DeJure*, punto 5.2.

³⁸ Cass. civ., sez. I, sentenza 15 aprile 2019, n. 10540, in *DeJure*, punto 2.2.

³⁹ P. FRANZINA, "Violation of Public Policy", cit., p. 147.

⁴⁰ P. FRANZINA, "La concessione di una *freezing injunction*", cit., p. 360.

⁴¹ Cass. civ., sez. un., sentenza 5 luglio 2017, n. 16601, in *DeJure*, punto 6. Sulla sentenza cfr. in dottrina A. BRIGUGLIO, "Danni punitivi e delibazione di sentenza straniera: turning point nell' "interesse della legge"', in *Responsabilità civile e previdenza*, 5, 2017, p. 1597 ss.; C. CONSOLO, "Riconoscimento di sentenze, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti punitivi o comunque sopracompensativi, se in regola con il nostro principio di legalità (che postula tipicità e financo prevedibilità e non coincide pertanto con il, di norma presente, due process of law)", in *Corriere giuridico*, 8-9, 2017, p. 1050 ss.

⁴² Così anche P. FRANZINA, "Violation of Public Policy", cit., p. 148.

⁴³ Cass. civ., sez. I, sentenza 3 settembre 2015, n. 17519, in *DeJure*, punto 5.1; Cass. civ., sez. I, ordinanza 23 luglio 2021, n. 21233, in *DeJure*, punto 5.2.

⁴⁴ Cass. civ., sez. I, sentenza 3 settembre 2015, n. 17519, in *DeJure*, punto 5.1.

nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento»⁴⁵. Come rilevato dalla dottrina, se una deviazione dalle esigenze dell'equo processo «è stata in seguito rimediata, o se è chiaro che la stessa ha avuto un'incidenza circoscritta sul processo straniero e il suo esito, non vi è spazio per un diniego di efficacia fondato su ragioni di ordine pubblico»⁴⁶.

17. In quarto luogo, la Corte di Cassazione ha sottolineato che non può essere considerata contraria all'ordine pubblico qualsiasi violazione del diritto fondamentale ad un equo processo ma solo una violazione «manifesta e smisurata»⁴⁷ – *i.e.* lampante, autoevidente, nitida ed enorme così da risultare insopportabile⁴⁸ – dei diritti delle parti alla difesa e al contraddittorio. In altre parole, «*le lesioni devono essere state tali da intaccare in concreto e in modo sproporzionato [...] la sostanza stessa delle facoltà difensive»⁴⁹.*

18. Da ultimo, concorrono a delineare i contorni dell'ordine pubblico processuale *ex art.* 64, lett. g, della legge 218/1995, non solo l'ordine pubblico nazionale ma anche l'ordine pubblico internazionale ed europeo⁵⁰, tra i quali non sussiste un rapporto di sostituzione ma di autonomia e coesistenza⁵¹. Sotto tale profilo, il giudice italiano è tenuto ad accertare l'eventuale contrarietà all'ordine pubblico anche sulla base delle interpretazioni elaborate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente all'art. 6 della CEDU⁵² e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in riferimento all'attuale art. 45, lett. a, del regolamento Bruxelles I-bis⁵³. Il *manifest and disproportionate breach test* è stato ad esempio sancito dal giudice europeo nella sentenza *Gambazzi*⁵⁴ e successivamente confermato nella decisione *Trade Agency*⁵⁵.

19. Con particolare riguardo alla controversia *Credit Suisse*, muovendo dalla considerazione che la tutela cautelare conservativa è una componente essenziale del sistema processuale in pressoché tutti gli ordinamenti⁵⁶ e che sussiste la necessità di assicurare la circolazione delle sentenze straniere⁵⁷, la Corte di Cassazione ha chiarito che una violazione manifesta e smisurata del principio della parità delle armi processuali non possa dirsi soddisfatta a causa di differenze meramente disciplinari e strutturali riscontrabili tra il sequestro conservativo e il *freezing order*⁵⁸. Significativa al riguardo la citazione del giudice Benjamin Nathan Cardozo («*we are not so provincial as to say that every solution of a problem is wrong because we deal with it otherwise at home»*)⁵⁹ quale invito, rivolto ai giudici di merito italiani, di adottare un atteggiamento di maggiore apertura verso istituti di altri sistemi giuridici⁶⁰ che, sebbene

⁴⁵ Cass. civ., sez. I, sentenza 3 settembre 2015, n. 17519, in *DeJure*, punto 5.1; conforme Cass. civ., sez. I, ordinanza 23 luglio 2021, n. 21233, in *DeJure*, punto 5.2 cui si rinvia per un'esempio di attuazione del principio sancito nel testo. Cfr. inoltre P. FRANZINA, "Violation of Public Policy", cit., pp. 149-150.

⁴⁶ P. FRANZINA, "La concessione di una *freezing injunction*", cit., p. 361.

⁴⁷ Cass. civ., sez. un., sentenza 5 luglio 2017, n. 16601, in *DeJure*, punto 2.2.

⁴⁸ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 17.2.

⁴⁹ Cass. civ., sez. un., sentenza 5 luglio 2017, n. 16601, in *DeJure*, punto 2.2.

⁵⁰ P. FRANZINA, "Violation of Public Policy", cit., pp. 150-152.

⁵¹ Cass. civ., sez. un., sentenza 5 luglio 2017, n. 16601, in *DeJure*, punto 6. Sull'interazione tra l'ordine pubblico europeo e l'ordine pubblico interno cfr. G. ZARRA, "Il c.d. ordine pubblico dell'Unione europea nell'interazione tra le fonti del sistema ordinamentale", in *Diritto del commercio internazionale*, 3, 2022, p. 654 ss.

⁵² Cass. civ., sez. I, sentenza 15 aprile 2019, n. 10540, in *DeJure*, punto 2.3 ss.

⁵³ Cass. civ., sez. un., sentenza 5 luglio 2017, n. 16601, cit.; Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, cit.

⁵⁴ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 2 aprile 2009, *Gambazzi*, C-394/07, ECLI:EU:C:2009:219, su cui v. M. M. WINKLER, "Circolazione delle decisioni contumaciali e ordine pubblico processuale", cit.; N. TROCKER, "Procedural Differences, Order Public and Recognition of Foreign Judgments. An Impressionistic Account", in *Int'l Lis*, 1, 2010, pp. 30-33.

⁵⁵ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 6 settembre 2012, *Trade Agency*, C-619/10, ECLI:EU:C:2012:531.

⁵⁶ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 17.4.

⁵⁷ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 17.2.

⁵⁸ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 17.3.

⁵⁹ *Loucks v Standard Oil Co. of New York*, 224 N.Y. 99, 120 N.E. 198, 201.

⁶⁰ In tal senso v. anche P. FRANZINA, "Violation of Public Policy", cit., p. 152: «[b]y quoting [...] Benjamin N. Cardozo [...] the Court issued a strong recommendation to lower courts that they avoid parochialism and embrace instead an outward looking attitude».

diversi dagli istituti propri dell'ordinamento giuridico italiano, ad una più attenta valutazione in concreto possono al contrario risultare compatibili con i principi/valori dell'ordinamento interno.

20. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, la Corte di Cassazione ritiene preliminarmente che le *freezing injunctions* siano fondate sul concorso degli stessi presupposti dei sequestri conservativi previsti dall'ordinamento giuridico italiano essendo necessari il *good arguable case* e il *risk of dissipation*, rispettivamente coincidenti con il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*⁶¹. Lo scopo della tutela cautelare conservativa non è di creare una disparità processuale a carico della parte che appare verosimilmente soccombente ma di garantire che la decisione nel merito non venga pregiudicata nelle more del processo a cognizione piena⁶² a causa della possibilità, da parte dell'asserito debitore, di disporre del suo patrimonio durante il procedimento provocandone la dissoluzione.

21. Il fatto che detta finalità sia perseguita da ciascun ordinamento mediante propri strumenti processuali – seppur diversamente modulati – non assume rilievo se, come avvenuto nel caso *Credit Suisse*, il contraddittorio si riespande dopo la concessione della *freezing injunction* e il principio della parità delle armi è sostanzialmente rispettato⁶³, non essendo quindi ravvisabile una loro lesione manifesta e smisurata. La *freezing injunction* emanata senza contraddittorio dalla Royal Court di Guernsey era infatti modificabile e revocabile, su istanza dell'interessato, in un'apposita udienza e, in applicazione della *Section 1(3)* della LRMPGL⁶⁴, l'attore si era impegnato a risarcire il convenuto nel caso in cui la *freezing injunction* gli avesse cagionato una perdita configurandosi anche per lui, in violazione di tale impegno, il reato di oltraggio alla corte⁶⁵.

22. Un'ulteriore differenza tra sequestro conservativo e *freezing order* che, come si è visto, è stata *inter alia* invocata dalla Corte di Appello di Roma⁶⁶, riguarda la minaccia della misura coercitiva indiretta del *contempt of court* e della conseguente reclusione le quali risultano connaturate alla diversa efficacia che contraddistingue la *freezing injunction* rispetto al sequestro conservativo. Invero, a differenza del sequestro conservativo che opera *in rem*, il *freezing order* è invece operante *in personam*, motivo per cui, al fine di «non rimanere in caso di inottemperanza lettera morta, [quest'ultimo] ha intrinsecamente necessità di un collegato congegno compulsorio rivolto alla persona del destinatario della misura, che è costituito dal *contempt of Court*, coi dipendenti provvedimenti sanzionatori, che possono culminare nella infizione della detenzione»⁶⁷. Ebbene, nell'escludere qualsivoglia incompatibilità tra la *freezing injunction* assistita dal *contempt of court* e l'ordinamento italiano, la Cassazione ricorda che anche in Italia sono previste misure di coazione indiretta in quanto (i) l'inadempimento di una inibitoria, costituendo violazione di un ordine impartito da un giudice, è sanzionato penalmente, ai sensi dell'art. 388 del codice penale (“c.p.”), con la reclusione o la multa e (ii) la violazione dell'obbligo di verità in materia di privativa industriale è punita, ai sensi dell'art. 127, comma 1-bis, del D.lgs. n. 30/2005 (c.d. codice della proprietà industriale) con la reclusione prevista dall'art. 372 del c.p.⁶⁸.

23. Una violazione del diritto di difesa non è secondo la Corte di Cassazione nemmeno individuabile relativamente all'emanazione del *disclosure order*, idoneo a rendere efficace l'esito del processo civile e ad applicare il principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore con tutti i suoi beni *ex art. 2740*, comma 1, del codice civile (“c.c.”). Inoltre, anche il *disclosure order* degli ordinamenti di *common law* trova un corrispondente, a livello interno, nell'ormai abrogato art. 492, comma 7, del c.p.c. sul potere dell'ufficiale giudiziario di richiedere l'acquisizione di informazioni patrimoniali presso

⁶¹ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 15.

⁶² Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 17.4.

⁶³ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 17.4.

⁶⁴ La *Section 1(3)* della LRMPGL dispone che «[t]he Court may require the applicant to enter into such undertakings on such terms as may be specified [...]».

⁶⁵ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 17.4.

⁶⁶ *Supra*, par. I.

⁶⁷ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 16.

⁶⁸ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 17.5.

le banche dati di diritto pubblico sui beni del debitore da sottoporre ad esecuzione nei soli casi di pignoramento infruttuoso o incapiente e, a livello sovranazionale, nell'art. 14 del regolamento 655/2014 sulla richiesta di informazioni sui conti bancari, cui l'Italia ha dato attuazione tramite il D.lgs. n. 152/2020⁶⁹.

24. In base ai principi appena esposti la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la sentenza di merito del giudice di Guernsey fosse riconoscibile in Italia. Così facendo, la Corte si è anche pronunciata *indirettamente* sulla compatibilità delle *Mareva injunctions* con l'ordine pubblico *ex art. 64*, lett. g, della legge 218/1995⁷⁰ essendo possibile (ma non automatico) che l'emissione del provvedimento cautelare possa riflettersi sulla contrarietà all'ordine pubblico processuale della sentenza, eventualità però non verificatasi nella controversia *Credit Suisse*⁷¹.

25. L'approccio adottato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25064/2021, oltre a essere certamente condivisibile e reso necessario dalla sempre maggiore espansione e interconnessione dei traffici commerciali, è in linea, come si dirà, con le sentenze *Meroni e Gambazzi* della Corte di giustizia⁷² sulla conformità all'ordine pubblico *ex art. 45*, lett. a, dell'attuale regolamento 1215/2012, rispettivamente, dei *freezing orders* e dei *default judgments* resi in caso di violazione di un ordine di congelamento dei beni. Va al tempo stesso rilevato che il Cardozo *dictum* invocato dalla Cassazione trova un limite invalicabile nella giurisprudenza europea che, sempre in riferimento al regime di Bruxelles, si è pronunciata sulla incompatibilità con l'ordinamento giuridico dell'Unione europea degli istituti delle *intra-UE anti-suit injunctions*⁷³, delle *anti-suit injunctions* a protezione di una clausola arbitrale⁷⁴ e del *forum non conveniens*⁷⁵. Ne consegue che non sarà possibile "aprire la porta" a quegli strumenti processuali di *common law* ignoti all'ordinamento giuridico italiano che non sono conformi ai principi/valori che sottendono il regolamento 1215/2012, primo fra tutti il principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri.

IV. Le questioni lasciate aperte dall'ordinanza n. 25064/2021: il riconoscimento e l'esecuzione di una *worldwide freezing injunction* nello spazio giudiziario europeo

26. La prima delle due questioni lasciate aperte dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25064/2021 riguarda la possibilità di ottenere il riconoscimento o l'esecuzione, in Italia, in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato AELS, di un *worldwide freezing order* proveniente da un ordinamento giuridico di *common law*. Al riguardo, è necessario distinguere a seconda dello strumento normativo in concreto applicabile nello Stato membro richiesto in cui sono situati i beni oggetto della *worldwide freezing injunction*.

27. Se la *worldwide freezing injunction* è emessa in una causa civile e commerciale dal giudice di uno Stato membro dell'Unione europea (ad esempio, Cipro o Grecia), essa è suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri in base agli art. 36 ss. del regolamento 1215/2012 se sono soddisfatte alcune condizioni. Invero, ai sensi dell'art. 2, lett. a, seconda parte, e del considerando n. 33 del regolamento Bruxelles I-bis, nella nozione di «decisione» rilevante ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione sono compresi i provvedimenti provvisori e cautelari⁷⁶ emessi da un'autorità giurisdi-

⁶⁹ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 17.6.

⁷⁰ P. FRANZINA, "Worldwide Freezing Injunctions", cit.

⁷¹ Cass. civ., sez. I, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25064, in *DeJure*, punto 17.1; P. FRANZINA, "La concessione di una *freezing injunction*", cit., p. 362.

⁷² Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 2 aprile 2009, *Gambazzi*, C-394/07, ECLI:EU:C:2009:219; Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 25 maggio 2016, *Meroni*, C-559/14, cit., su cui v. *infra*, par. IV.

⁷³ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 27 aprile 2004, *Turner*, C-159/02, ECLI:EU:C:2004:228, punto 31.

⁷⁴ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 10 febbraio 2009, *West Tankers*, C-185/07, ECLI:EU:C:2009:69, punto 34.

⁷⁵ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 1° marzo 2005, *Owusu*, C-281/02, ECLI:EU:C:2005:120, punto 46.

⁷⁶ Come rilevato da P.N. OKOLI, "English Worldwide Freezing Orders in Europe. A Pragmatic Search for Legal Certainty and the Limits of Judicial Discretion", in *European Journal of Comparative Law and Governance*, 3, 2018, p. 260, «*WFOs are provisional measures within the meaning of the Brussels legal regime and may be enforced in other Member States*».

zionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito di una controversia, anche se emanati *inaudita altera parte* purché però la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione⁷⁷. I provvedimenti provvisori e cautelari emessi ai sensi dell'art. 35 del regolamento 1215/2012 dal giudice di uno Stato membro che non è competente a conoscere del merito della controversia hanno efficacia limitata al territorio dello Stato membro interessato⁷⁸ e non possono essere quindi eseguiti in altri Stati membri. Quelli emessi in assenza di contraddittorio e che non sono stati notificati/comunicati al convenuto circolano invece in base alla disciplina nazionale di ciascuno Stato membro⁷⁹.

28. In tema di *freezing orders* inglesi e limite dell'ordine pubblico di cui all'attuale art. 45, lett. *a*, del regolamento 1215/2012 si è (indirettamente e direttamente) pronunciata in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell'Unione europea in due sentenze. Nella prima (caso *Gambazzi*) il giudice europeo ha stabilito che in sede di riconoscimento di un *default judgment* inglese emanato per inottemperanza di una *Mareva injunction* precedentemente concessa all'interno dello stesso procedimento i giudici degli Stati membri possono tenere conto della clausola dell'ordine pubblico se «*in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze, ritenga[no] che [il] provvedimento di esclusione abbia costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio*»⁸⁰. Nella seconda (caso *Meroni*) la Corte di giustizia ha escluso una manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto se il terzo interessato dalla *freezing injunction* ma non ascoltato ha avuto la possibilità di far valere i propri diritti nell'ambito del processo dinanzi al giudice che ha concesso l'ordine di congelamento⁸¹. Risulta quindi indubbiamente riscontrabile, nella giurisprudenza europea e di legittimità italiana, una coerenza interpretativa del concetto di ordine pubblico rilevante *ex artt.* 45, lett. *a*, del regolamento Bruxelles I-bis e 64, lett. *g*, della legge 218/1995⁸².

29. Sul riconoscimento in Italia in base al regolamento Bruxelles I-bis – applicabile nel caso di specie *ratione temporis* – di un *worldwide freezing order* concernente un immobile sito in Italia ed emesso il 27 marzo 2019 dalla *High Court of Justice* inglese senza contraddittorio ma notificato alla società destinataria ha avuto occasione di pronunciarsi la Corte di Appello di Napoli. Il reclamo proposto ai sensi degli artt. 2674-bis del c.c. italiano e 113-ter delle disposizioni di attuazione del c.c. avverso la trascrizione con riserva del *worldwide freezing order* nei Registri Immobiliari di Napoli veniva rigettato dal Tribunale di Napoli con decreto del 3 dicembre 2020. Nel dichiarare, in accoglimento del reclamo, la trascrivibilità della *worldwide freezing injunction* ordinando l'eliminazione della riserva apposta alla trascrizione⁸³, la Corte di Appello di Napoli ha, con decreto del 15 ottobre 2021, *inter alia* rilevato come la compatibilità dei *freezing orders* con l'ordine pubblico italiano *ex art.* 45, lett. *a*, del regolamento 1215/2012 sia stata affermata proprio dall'ordinanza n. 25064/2021 della Corte di Cassazione. Secondo la Corte di Appello, infatti, «*non ha rilievo decisivo la circostanza che [il freezing order inglese e il sequestro conservativo italiano] siano modulati diversamente*» e nemmeno che il funzionamento delle *freezing injunctions* sia «*legato alla minaccia di un provvedimento sanzionatorio (il contempt of Court)*,

⁷⁷ Considerando n. 33, prima e seconda frase, e art. 2, lett. *a*, seconda parte, del regolamento Bruxelles I-bis.

⁷⁸ Considerando n. 33, quarta frase, del regolamento Bruxelles I-bis.

⁷⁹ Considerando n. 33, terza frase, del regolamento Bruxelles I-bis. In argomento v. A.-L. CALVO CARAVACA, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, “Medidas provisionales y cautelares y Reglamento Bruselas I-bis”, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1, 2015, p. 55 ss.; N. NISI, “I provvedimenti provvisori e cautelari nel nuovo regolamento Bruxelles I-bis”, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 1, 2015, p. 128 ss.

⁸⁰ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 2 aprile 2009, *Gambazzi*, C-394/07, ECLI:EU:C:2009:219, punto 48 e dispositivo.

⁸¹ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 25 maggio 2016, *Meroni*, C-559/14, cit., punto 54 e dispositivo, annotata da S. MARINO, “Il limite dell'ordine pubblico processuale alla circolazione delle decisioni giurisdizionali nella recente prospettiva delle Corti europee”, in *Diritto dell'Unione europea*, 1, 2017, p. 105 ss.

⁸² *Supra*, par. III; P. FRANZINA, “La concessione di una *freezing injunction*”, cit., p. 364.

⁸³ Una causa simile è già stata portata dinanzi alla Corte di Appello di Bologna come riportato da S. FERRERO, “Further Remarks on the Enforceability of Worldwide Freezing Orders in Italy”, 17 marzo 2023, <https://eapil.org/2023/03/17/further-remarks-on-the-enforceability-of-worldwide-freezing-orders-in-italy/>, cui si rinvia per un commento a Corte di Appello di Napoli, sez. VI, decreto 15 ottobre 2021, cit.

*idoneo a incidere sulla stessa libertà personale del destinatario del provvedimento ingiuntivo, considerato tra l'altro che anche l'ordinamento italiano conosce mezzi di coazione indiretta*⁸⁴. Prima della Brexit, anche la Corte di Cassazione francese si è pronunciata sull'esecuzione in Francia di una *world-wide Mareva injunction* inglese poiché non contraria all'ordine pubblico ex art. 27 n. 1) della pregressa convenzione di Bruxelles del 1968⁸⁵.

30. Se invece lo Stato di origine o lo Stato richiesto è uno Stato AELS l'efficacia della *world-wide freezing injunction* è regolata dagli art. 33 ss. della convenzione di Lugano del 2007. In una pronuncia del 2003 il Tribunale Federale svizzero ha ricondotto un *freezing order* inglese nell'ambito della nozione di «decisione» ai sensi dell'allora art. 25 della convenzione di Lugano del 1988⁸⁶. Una *Mareva injunction* emessa in uno Stato membro *inaudita altera parte* è inoltre suscettibile di circolare ai sensi del regime di Lugano se, in conformità alla giurisprudenza europea *Denilauler* inerente alla 'parallela' convenzione di Bruxelles del 1968, la parte contro cui si rivolge è stata citata a comparire e il provvedimento cautelare stesso è destinato ad essere eseguito dopo la notifica⁸⁷.

31. I *worldwide freezing orders* inglesi concessi nell'ambito di procedimenti iniziati dopo il 31 dicembre 2020 non saranno invece più riconoscibili ed eseguibili negli altri Stati membri in base al regime di Bruxelles, divenuto inapplicabile a seguito della fine del c.d. periodo di transizione. La convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 7 febbraio 1964 – che è tornata, dopo la Brexit, a disciplinare la circolazione delle decisioni nei rapporti fra tali due Stati⁸⁸ – definisce autonomamente il concetto di «sentenza» quale «*decisione dell'Autorità Giudiziaria comunque denominata (sentenza, ordinanza e simili), che stabilisce in modo definitivo i diritti delle parti in causa, anche se soggetta tuttavia a gravame*» con esclusione, quindi, dei provvedimenti provvisori e cautelari.

32. La medesima impossibilità di attribuire efficacia ai *worldwide freezing injunctions* provenienti dal Regno Unito o da altri Stati terzi è inoltre riscontrabile nella legge 218/1995 e, ad esempio, nella legge federale svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (“LDIP svizzera”), applicabili in subordine per gli aspetti non disciplinati dalle convenzioni bilaterali in vigore o in mancanza di apposite convenzioni bilaterali. Le norme sulla circolazione della legge 218/1995 e della LDIP svizzera, a differenza del regolamento Bruxelles I-bis e al pari del menzionato trattato bilaterale del 1964, si applicano, rispettivamente, solo a «sentenze» *inter alia* passate in giudicato nello Stato di origine (art. 64, lett. d, della legge 218/1995) o a una decisione che «*non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o [che] è definitiva*» (art. 25 della LDIP svizzera). In base a tali regimi normativi domestici deve quindi trattarsi di decisioni finali, caratteristica che non è propria delle *world-wide freezing injunctions* dotate invece di natura provvisoria⁸⁹.

⁸⁴ Corte di Appello di Napoli, sez. VI, decreto 15 ottobre 2021, cit.

⁸⁵ Cour de Cassation, Chambre civile 1ère, 30 giugno 2004, 01-03.248, 01-15.452, con nota di E. GUINCHARD, “Réflexions autour de l'accueil de l'injonction *Mareva* par la Cour de cassation française”, in *Int'l Lis*, 1, 2005, p. 41 ss.

⁸⁶ Tribunale Federale svizzero, I. Zivilabteilung, 30 luglio 2003, 129 III 626, 630, punto 5, su cui v. M. JAMETTI GREINER, “Tutela del diritto di difesa e controllo della competenza nel riconoscimento in Svizzera di una *Mareva injunction*”, in *Int'l Lis*, 3-4, 2005, p. 119 ss.

⁸⁷ Tribunale Federale svizzero, I. Zivilabteilung, 30 luglio 2003, cit., punto 5.2.1.

⁸⁸ P. BERTOLI, “La «Brexit» e il diritto internazionale privato e processuale”, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 3, 2017, pp. 616 e 618.

⁸⁹ Relativamente all'art. 64 della legge 218/1995 cfr. P. FRANZINA, “Violation of Public Policy”, cit., p. 153, nota n. 14; F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, cit., pp. 390-391; S. RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 271; F. VISMARA, “Efficacia di sentenze ed atti stranieri”, cit., pp. 85 e 88-89. Per quanto riguarda la Svizzera v. S. GIROUD, “Do You Speak *Mareva*? How Worldwide Freezing Orders are Enforced in Switzerland”, in *Yearbook of Private International Law*, vol. 14, 2012-2013, pp. 444-445: «*Swiss courts generally refuse the enforcement of non-EU WFOs, because under the PILA a foreign decision must be final in order to be enforceable in Switzerland. This condition is usually not met by WFOs because of their interim nature*».

V. Segue: l'adattamento di una *worldwide freezing injunction* nello Stato membro richiesto

33. Una volta risolta in senso positivo la questione della riconoscibilità di un *worldwide freezing order* nello Stato italiano – o in un diverso Stato membro dell'Unione europea richiesto dell'*exequatur* – si pone, nei casi in cui sia applicabile, come si è visto, il regolamento Bruxelles I-bis, la successiva e consequenziale questione se e in che modo sia necessario adattare tale ordine di congelamento di *common law* negli Stati richiesti il cui ordinamento giuridico di *civil law* non conosca strumenti cautelari *in personam*.

34. Come noto, tra le novità introdotte dal legislatore europeo nel regolamento 1215/2012⁹⁰ vi è l'art. 54 che ha codificato il principio di diritto sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *DHL Expresse France*⁹¹. L'art. 54 del regolamento Bruxelles I-bis – cui corrisponde, nel diverso ambito dei conflitti di leggi, il meccanismo di adattamento dei diritti reali di cui all'art. 31 del regolamento 650/2012 sulle successioni⁹² – consente di “manipolare”⁹³ le misure giudiziarie emanate in altri Stati e sconosciute nello Stato in cui si chiede il riconoscimento o la loro esecuzione⁹⁴ in quanto dispone l'adattamento nella misura del possibile di un provvedimento straniero ignoto alla legge dello Stato membro richiesto a un provvedimento previsto dalla legge dello Stato richiesto «che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi»⁹⁵. L'espressione «nella misura del possibile» denota che in mancanza, nell'ordinamento dello Stato richiesto, di un provvedimento corrispondente non sarà possibile riconoscere o eseguire il provvedimento straniero⁹⁶. Costituiscono ad esempio provvedimenti ignoti in molti Stati membri, oltre ai *freezing orders*, anche i *search orders* e le *astreinte* di diritto francese⁹⁷. Dall'adattamento, suscettibile di essere disposto su istanza di parte o d'ufficio⁹⁸, non possono tuttavia derivare «effetti che [vadano] oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d'origine»⁹⁹, inciso, quest'ultimo, che cristallizza la teoria dell'estensione (anziché dell'assimilazione) degli effetti (*Grundsatz der Wirkungserstreckung*) di cui alla giurisprudenza *Hoffmann* e *Apostolides*¹⁰⁰. Le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento sono determinati da ciascuno Stato membro¹⁰¹. Qualsiasi parte è inoltre legittimata ad impugnare l'adattamento del provvedimento davanti a un'autorità giurisdizionale¹⁰². L'adattamento può essere rifiutato se il provvedimento dello Stato di origine si pone in contrasto

⁹⁰ X.E. KRAMER, “Article 54 [Adaptation]”, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), *European Commentaries on Private International Law. Brussels Ibis Regulation*, II ed., Köln, Otto Schmidt, 2022, p. 940: «Art. 54 [...] was one of the most noteworthy novelties in the enforcement regime of the Brussels Ibis Regulation».

⁹¹ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 12 aprile 2011, *DHL Express France*, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, punto 59 e dispositivo n. 2).

⁹² In argomento v. P. FRANZINA, “Note minime in tema di adattamento, sostituzione ed equivalenza nel diritto internazionale privato dell'Unione europea”, in B. CORTESE (a cura di), *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 185 ss. e dottrina ivi citata.

⁹³ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 372.

⁹⁴ Nel senso che l'art. 54 del regolamento 1215/2012 «equally applies to the recognition of judgments, though in practice it might generally be more relevant for the purpose of enforcement» v. X.E. KRAMER, “Article 54 [Adaptation]”, cit., p. 940.

⁹⁵ Art. 54, paragrafo 1, comma 1, del regolamento Bruxelles I-bis.

⁹⁶ X.E. KRAMER, “Article 54 [Adaptation]”, cit., p. 942.

⁹⁷ X.E. KRAMER, *ibidem*, p. 941, cui si rinvia per altri esempi.

⁹⁸ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 372.

⁹⁹ Art. 54, paragrafo 1, comma 2, del regolamento Bruxelles I-bis.

¹⁰⁰ Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 4 febbraio 1988, *Hoffmann*, C-145/86, *Raccolta*, 1988, p. 645 ss., punto 11; Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 28 aprile 2009, *Apostolides*, C-420/07, ECLI:EU:C:2009:271, punto 66. In dottrina si vedano L. CALZOLARI, “The Free Circulation and Enforcement of Summary Payment Orders under Article 42 of Reg. (EU) No 1215/2012 and General Principles of EU Law”, in *Diritto del commercio internazionale*, 4, 2018, pp. 941-942; S.M. CARBONE, C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il Regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 324; A. GIUSSANI, “Intorno al riconoscimento e alla esecuzione degli atti di conciliazione e transazione”, in *Rivista di diritto processuale*, 4-5, 2019, p. 1024; F.M. WILKE, “The Impact of the Brussels I Recast on Important Brussels Case Law”, in *Journal of Private International Law*, 1, 2015, pp. 140-141; F. SALERNO, “Il ‘sistema Bruxelles I’ verso un regime ‘monista’ di libera circolazione delle decisioni”, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2, 2015, p. 14; K.D. VOULGARAKIS, “Reflections on the scope of ‘EU res judicata’ in the context of Regulation 1215/2012”, in *Journal of Private International Law*, 3, 2020, pp. 453-454.

¹⁰¹ Considerando n. 28 del regolamento Bruxelles I-bis.

¹⁰² Art. 54, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I-bis.

con il limite dell'ordine pubblico dello Stato richiesto¹⁰³ aspetto, quest'ultimo, escluso dall'ordinanza n. 25064/2021 della Corte di Cassazione.

35. Nel già menzionato decreto del 15 ottobre 2021, la Corte di Appello di Napoli ha sostenuto la necessità di valutare in senso restrittivo le differenze di efficacia dei provvedimenti previsti nei singoli ordinamenti statali, «*dovendosi, ove possibile, valorizzare le similitudini riguardo ai presupposti e agli effetti*». In particolare, per «*efficacia equivalente*» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1, comma 1, del regolamento Bruxelles I-bis il giudice di merito ritiene che non si debba intendere l'assoluta ed esatta identità degli effetti del provvedimento straniero ignoto e del provvedimento dello Stato richiesto cui il provvedimento ignoto è adattato¹⁰⁴ poiché altrimenti verrebbe meno il presupposto stesso dell'istituto dell'adattamento ex art. 54, i.e. che il provvedimento dello Stato di origine sia sconosciuto. Ad avviso della Corte di Appello di Napoli il *worldwide freezing order* inglese deve essere adattato, ai fini dell'esecuzione nell'ordinamento giuridico italiano, al sequestro conservativo ex art. 671 del c.p.c. italiano. I due strumenti cautelari perseguono infatti gli stessi obiettivi e interessi e si fondano sugli analoghi presupposti del *good arguable case/fumus boni iuris* e del *risk of dissipation/periculum in mora*. Anche la *restriction* nei registri immobiliari inglesi in base al Land Registration Act del 2002 e alle Land Registration Rules del 2003 e la trascrizione nei registri immobiliari italiani del sequestro conservativo ex art. 2693 del c.c. sono simili dal momento che hanno l'effetto di impedire la disponibilità e la circolazione dei beni immobili in questione, anche se la *restriction* esclude la validità degli atti dispositivi, mentre la trascrizione esclude l'opponibilità al creditore di tali atti. Ne consegue che «*il provvedimento emesso dalla High Court inglese, ove trascritto nei registri immobiliari italiani, è in grado di realizzare i più limitati effetti propri della trascrizione del sequestro conservativo, secondo il principio dell'adattamento imposto dal regolamento europeo, per il quale l'attuazione della decisione deve avvenire nei modi (e con gli effetti) propri di un provvedimento riconducibile ai tipi dello Stato richiesto (e, quindi, nella fattispecie, in forza della previsione – ex art. 2693 c.c. – della trascrivibilità del provvedimento interno cui quello ignoto alla legge dello Stato richiesto deve essere adattato)*» sussistendo altrimenti il rischio per lo Stato richiesto (in questo caso l'Italia) di incorrere in una violazione del diritto dell'Unione europea¹⁰⁵.

VI. Considerazioni conclusive

36. Dall'ordinanza n. 25064/2021 analizzata nel presente lavoro è possibile desumere che un contrasto con l'ordine pubblico processuale italiano ex art. 64, lett. g, della legge 218/1995 sussiste nelle sole ipotesi eccezionali in cui sia riscontrabile nel caso concreto una violazione manifesta e smisurata (*Gambazzi test*), all'interno del processo straniero considerato nel suo complesso, dei principi/valori inviolabili e imprescindibili dello Stato italiano, desumibili dalle norme di diritto internazionale, europeo ed interno, posti a garanzia dell'equo processo.

37. L'ordinanza n. 25064/2021 è inoltre particolarmente rilevante in quanto, pur pronunciandosi sulla conformità all'ordine pubblico processuale di una sentenza di merito preceduta dall'emissione di una *Mareva injunction*, la Corte di Cassazione ha *indirettamente* affrontato la questione dell'inoperatività dell'ordine pubblico quale limite alla circolazione nello Stato italiano dei *freezing orders* provenienti da un ordinamento giuridico di *common law* quando sia possibile escludere che la concessione dello strumento cautelare conservativo in questione abbia determinato una violazione della parità delle armi processuali e del diritto di difesa del convenuto debitore rispetto all'intero processo. Ed è proprio in considerazione dell'ordinanza della Cassazione che la Corte di Appello di Napoli ha stabilito la riconoscibilità/

¹⁰³ S. FERRERO, "Further Remarks on the Enforceability of Worldwide Freezing Orders in Italy", cit.; F. SALERNO, "Il 'sistema Bruxelles I' verso un regime 'monista'", cit., p. 15.

¹⁰⁴ In tal senso cfr. in dottrina X.E. KRAMEER, "Article 54 [Adaptation]", cit., pp. 941-942.

¹⁰⁵ Corte di Appello di Napoli, sez. VI, decreto 15 ottobre 2021, cit.

eseguibilità in Italia di un *worldwide freezing order* inglese reso nell'ambito di un procedimento avviato nel Regno Unito prima della fine del *transition period* e il suo adattamento *ex art. 54* del regolamento Bruxelles I-*bis* al sequestro conservativo di cui all'art. 671 del c.p.c. italiano. Resta quindi da vedere se quanto affermato dalla Corte di Appello verrà in futuro avallato dalla Corte di Cassazione, la cui pronuncia sull'argomento è tanto più auspicabile visto che nell'attuale spazio giudiziario europeo i *worldwide freezing orders* possono essere concessi dai giudici di Stati membri quali Cipro, Grecia e Irlanda.